

Codice A1601C

D.D. 23 dicembre 2022, n. 848

Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Scopa (VC): parere regionale.



ATTO DD 848/A1601C/2022

DEL 23/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Oggetto: Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Scopa (VC): parere regionale.

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Scopa (VC) con nota prot. n. 6095 del 22 novembre 2022 ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine dell'emissione di un'apposita ordinanza sindacale per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi serviti dalle seguenti strade:

- Strada comunale che dal ponte delle piane arriva al Comune di scodello, con uno sviluppo di 1,5 km ed evidenziata nell'allegato a)
- Strada comunale che dal ponte di Otra arriva fino allo sbocco della strada vicinale della Zama, con uno sviluppo di 1,5 km ed evidenziata nell'allegato b)

considerato che il Settore scrivente con nota prot. n. 154538 del 12 dicembre 2022, ha dato avvio al procedimento in oggetto nei confronti del Comune di Scopa, stabilendo il termine del procedimento a 30 giorni dalla data di avvio in data 29 dicembre 2021;

tenuto conto che il Settore scrivente con nota prot. n. 154542 del 12 dicembre 2022 ha richiesto al Comune di Scopa alcune informazioni integrative di carattere ambientale, interrompendo i termini dal procedimento;

tenuto conto che il Comune di Scopa con nota prot. n. 6309 del 14 dicembre 2022 (spostando il termine del procedimento in data 12 gennaio 2022) ha fornito le seguenti testuali motivazioni per le quali intende limitare il transito con mezzi motorizzati:

“preservare il fondo stradale che essendo in terra battuta, diviene sconnesso a causa del transito dei

mezzi motorizzati, preso atto che tali percorsi non hanno le caratteristiche per essere considerate strade ai sensi del codice della strada, (infatti sono dei tracciati nati e concepiti per uso lavori agro-forestali), per la tutela dei pedoni e dei ciclisti che transitano su tali tracciati e per la salvaguardia ambientale di tale aree evitando compromissioni da emissioni di CO2 nell'atmosfera";

preso atto delle considerazioni esposte dal Comune e considerato che non si riscontrano motivi ostativi rispetto a tali considerazioni;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;
- Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di esprimere parere positivo con esclusivo riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte dell'Amministrazione comunale di Scopas (VC) dell'ordinanza per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi attraversati dalle strade:
 - Strada comunale che dal ponte delle piane arriva al Comune di scodello, con uno sviluppo di 1,5 km ed evidenziata nell'allegato a)
 - Strada comunale che dal ponte di Otrava arriva fino allo sbocco della strada vicinale della Zama, con uno sviluppo di 1,5 km ed evidenziata nell'allegato b)
- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara